



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

Tel. 0835593811

Fax 0835593852



Città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE N° 734 del 02/08/2019

N° 10826 di Protocollo Generale

N° d'ord. 1337 Reg. Pubblicazioni

AREA TECNICA	Nr. d'ordine	<u>327</u>	del <u>30.07.2019</u>
Ufficio	Nr. d'ordine	<u> </u>	del <u>07.2019</u>
OGGETTO: Causa Comune di Montalbano Jonico /Banca Monte Paschi di Siena L.&F. Approvazione schema atto di transazione			
Visto di regolarità contabile		BILANCIO <u>2019</u>	
Attestante la copertura finanziaria		cap.352-1	
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000		Impegno n. 998 Euro 105.385,32	
Art. 147-bis e art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000			
Data 01/08/2019_	Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria f.to Rag. Antonio D'Armento		

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

PREMESSO che:

- Il Comune di Montalbano Jonico con contratto rep.n.15 stipulato in data 21.4.1993 affidava l'appalto del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti solidi nonché dei servizi complementari nel territorio comunale, alla società Tradeco s.r.l. da Altamura, al prezzo onnicomprensivo di L.745.000.000, per la durata di dieci anni, dal 16.5.1993 al 16.5.2003;
- all'articolo 24 del predetto contratto concernente "*revisione ed adeguamento del canone*", le parti concordavano di assoggettare il canone a revisione, in caso di variazione dei costi e a decorrere dal 2° anno successivo all'aggiudicazione, previa determinazione di una percentuale di variazione da applicarsi ai sensi del 4° comma dell'art. 33 della Legge n. 41/1986, in relazione al prezzo chiuso contrattuale, aumentato del 5% per ogni anno intero sino alla scadenza dell'appalto;
- il rapporto contrattuale iniziava il 15.05.1993 e, una volta giunto alla scadenza decennale, veniva successivamente prorogato fino all'espletamento di una nuova gara di appalto con aggiudicazione definitiva a favore di un'altra ditta;
- in forza del predetto contratto la Tradeco richiedeva al Comune il pagamento delle somme a titolo di revisione del canone di appalto;
- con delibera di G.C. n.99 del 22.6.2004 si approvava uno schema di atto di transazione, sottoscritto dalle parti in data 23.6.2004, con cui si riconosceva il diritto della Tradeco alla revisione del canone di appalto per il periodo di vigenza del contratto con l'impegno a sancire gli accordi *inter partes* in ordine alla quantificazione della revisione prezzo e al pagamento della stessa con separato atto da redigersi entro il 30.06.2005 e di aver determinato consensualmente in €475.140,36 il canone annuo per il periodo di proroga, a partire dal 16.05.2003;
- con successiva delibera di C.C. n. 44 del 14.7.2006 si approvava nuovo schema di transazione, sottoscritto il 15.11.2006, con il quale il Comune reiterava il riconoscimento della revisione pregressa determinata in via transattiva in € 493.354,84, oltre l'importo di €90.379,96, quale differenza canoni per il periodo

2003-2004; per un totale di € 583.734,80 oltre IVA e maggiorazione di interessi al 7% in ragione di anno;
- per far fronte alla suddetta debitoria, con la stessa deliberazione di C.C. n.44/2006 si riconosceva l'importo complessivo di €.699.993,28 quale debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.194-1° comma D.lgs n. 267/2000, *"coperto per la prima rata del bilancio di previsione 2006 e, per le altre due rate, nei bilanci successivi"*;
- con successiva deliberazione C.C.n.75 del 26.10.2006 a parziale rettifica della suddetta deliberazione di C.C. n.44/2006, veniva approvato il nuovo piano di rateizzazione proposto alla società TRA.DE.CO. s.r.l. come di seguito:

- €.50.000,00 oltre IVA entro il 30.11.2006;
- €.144.578,27 oltre IVA entro il 30.09.2007;
- €.194.578,27 oltre IVA entro il 31.12.2007;
- €.194.578,27 oltre IVA entro il 30.09.2008.

oltre interessi da corrispondere dalla data di approvazione della transazione e da liquidare con la terza e la quarta rata e, pertanto, rideterminando l'importo complessivo da corrispondersi alla TRA.DE.CO. in €.704.720,12 (Euro 583.734,80 quale importo previsto in transazione; Euro 58.373,40 per IVA al 10% ed Euro 62.725,42 per interessi) ;

- nel corso del rapporto contrattuale, in data 15.03.2007 veniva notificato all'ente ed acquisito agli atti in data 16.03.2007 con prot.n.0004587, atto di Cessione dei crediti derivanti dall'atto di transazione del 15.11.2006 effettuata dalla Tradeco a favore della Monte dei Paschi di Siena Leasing e Factoring (MPS L&F) ad eccezione della somma di € 50.000,00 già versata dal comune ;

-che nel corso del rapporto contrattuale, in forza della predetta transazione, si provvedeva al pagamento delle somme di seguito specificate €.55.000,00 con mandato n.2023 del 27.11.2006, €.104.036,10 con mandato n.1648 del 25.09.2007, €.55.000,00 con mandato n.1649 del 25.09.2007 ed €.214.036,10 con mandato n.2213 del 19.12.2007;

-con deliberazione di G.C.n.4 del 03.01.2008 nel prendere atto del parere legale reso dall'Avv. Franchino con nota del 15.12.2007, si stabiliva *"la sospensione di tutti gli atti amministrativi posti in essere in relazione alla richiesta della TRA.DE.CO di revisione prezzi per accordi già intervenuti e sottoscritti con la stessa società, anche alla luce di recenti nuove sentenze intervenute in materia per casi analoghi"*.

- con deliberazione di G. C. n. 21 del 16.01.2008 si stabiliva di intraprendere un giudizio diretto a conseguire la declaratoria di nullità ex art. 1966 c.c. delle transazioni poste in essere con la ditta Tradeco srl e contestualmente procedere al recupero delle somme già versate, conferendo l'incarico in questione agli avvocati Vito Agresti – Silvana Bianculli del foro di Matera;

- nel giudizio sopra descritto si costituiva anche la Monte Paschi di Siena Leasing & Factoring, banca cui nel frattempo la Tradeco aveva ceduto il credito;

-che in pendenza del suddetto giudizio primo grado, con delibera di G.C. n.48 del 17.2.2011 si stabiliva, su parere dei legali del comune avv.ti Agresti-Bianculli, di adire anche il Tar Basilicata al fine di far rientrare nell'alveo della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo la controversia *de quo* relativa a revisione prezzi in materia di appalto pubblico di servizi e/o ad accordo ex art.11 L.241/90;

- i giudizi venivano definiti con le sentenze del Tribunale di Matera n.935/2014 e Tar Basilicata n.160/2015 entrambi sfavorevoli per il comune e precisamente:

a) con sentenza n.935/2014 il Tribunale di Matera, sostenendo, tra l'altro, che *"dalla validità dell'accordo transattivo del 15.11.2006 discende il rigetto delle pretese restitutorie avanzate dall'attore e l'accoglimento della domanda riconvenzionale azionata dal MPS, avente ad oggetto il pagamento dell'ultima rata dovuta in forza della suddetta transazione, pari a €.214.036,09, oltre interessi di legge dal 30.9.2008 sino al soddisfo. ..."* ha dichiarato l'inadempimento contrattuale del Comune di Montalbano con riferimento al pagamento dell'ultima rata pattuita nella transazione intervenuta con la Tradeco in data 15.11.2006, lo ha condannato al pagamento di tale debito, pari a €.214.036,09, oltre interessi di legge dal 30.9.2008 sino al soddisfo, in favore del Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring, quale cessionario del credito, oltre alla rifusione al MPS delle spese di lite, liquidate in complessivi €.13.550,00, compensando le spese di lite con la Tradeco;

b)-con sentenza n.160/2015 il TAR Basilicata, respingendo il ricorso proposto dal comune di Montalbano Jonico, ha statuito *l'obbligo del Comune di pagare la somma di € 583.734,80 iva esclusa a titolo di sorte capitale previa detrazione delle somme già corrisposte in adempimento dei contratti di transazione del 23.6.2006 e del 15.11.2006*, oltre interessi nella misura legale con decorrenza dal 15.11.2006

-con delibera di G.C. n.215 del 28.7.2015 il Comune proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Matera n. 935/2014, nel quale si sono costituiti sia la MPSL&F che la TRA.DE.CO. S.r.l ;

-con delibera di G.C. n.216 del 28.7.2015 il Comune autorizzava la proposizione dell'appello al Consiglio

- di Stato avverso la sentenza del TAR Basilicata n.160/2015;
- i relativi procedimenti risultano ancora in pendenti avanti ai rispettivi organi giudiziari;

CONSIDERATO che il legale dell'Ente, avv. Vito AGRESTI con nota del 3.5.2019, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 6104, ha comunicato la disponibilità del Monte Paschi di Siena Leasing & Factoring a definire transattivamente la vertenza alle seguenti condizioni, che lo stesso ritiene particolarmente favorevoli per l'Ente:

- versamento della somma di € 85.614,44 pari la 40% della sorte capitale di € 214.036,09
- spese di lite giudizio di primo grado € 13.550,00 oltre accessori di legge per un complessivo di 19.771,08;
- Totale € 105,385,52

-con successiva nota del 24.6.2019, acquisita agli atti in data 25.06.2019 con prot. n. 8904, l'avv. Vito Agresti esprimeva come di seguito il suo parere favorevole alla transazione :”.....con la presente non posso che ribadire il mio giudizio di particolare vantaggiosità della soluzione transattiva raggiunta con la Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring S.p.A., tenuto conto che essa pone fine ad un annoso contenzioso con il pagamento del solo 40% della sorte capitale, senza interessi, e delle spese del giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Matera, compensate quelle di appello.

Il mio parere favorevole alla definizione della vertenza si basa, oltre che sull'oggettivo risparmio per l'Ente di circa 130.000,00 euro rispetto alla Sentenza di condanna di primo grado, sulla circostanza che si è di fronte ad un giudizio dall'esito incerto, stante l'assenza di precedenti specifici in giurisprudenza; circostanza, quest'ultima, che ha rappresentato uno dei presupposti che avevano in precedenza consigliato la proposizione dell'appello: l'incertezza sugli esiti, quindi, ha in passato fatto ritenere allo scrivente ed alla Collega Bianculli opportuno non prestare acquiescenza alle Sentenze del Tribunale di Matera n. 935/2014 del 28.10.2014 e del TAR Basilicata n.160/2015 del 03.03.2015 e rappresenta oggi la ragione che consiglia di porre fine al contenzioso con il versamento del 40% della sorte capitale e delle spese di lite di primo grado.

A far propendere per l'opportunità di una transazione a dette condizioni particolarmente favorevoli per l'Ente, si aggiunge ora la dirimente circostanza che la Corte d'Appello di Potenza, con Ordinanza del 26.01.2016 ha rigettato la richiesta formulata per conto del Comune di sospensione cautelare degli effetti della sentenza di primo grado ritenendo, tra l'altro, che “in forza di una valutazione necessariamente sommaria quale quella che connota la presente fase processuale, che le ragioni articolate a fondamento del gravame proposto dal Comune di Montalbano Jonico non appaiono ictu oculi - salvo il completo scrutinio dei temi sostanziali della causa in sede decisoria - adeguate ad inficiare il nucleo essenziale della pronuncia impugnata”.

Pertanto, la motivazione della Corte, sebbene modificabile in sede di merito, lascia purtroppo presagire un esito non positivo del contenzioso per l'Ente: di qui il convincimento dell'opportunità di transigere la controversia alle più volte richiamate condizioni economiche ...”.

-con delibera di C.C. n. 36 del 22 luglio 2019 per tutte le motivazioni in essa espresse: si stabiliva:

1. **Di dare atto** che il debito complessivo derivante dalla sentenza n. 935/2014 del Tribunale di Matera, ammonta complessivi € 263.259,12 (di cui € 214.036,09 per sorte capitale, € 29.451,95 per interessi di legge € 19.771,08 per spese legali);
2. **Di definire** in via transattiva le controversie in premessa specificate (giudizi di appello avanti Corte di Appello di Potenza ed al Consiglio di Stato) rideterminando l'ammontare complessivo del debito in €105.385,32 senza interessi (di cui € 85.614,44 per sorte capitale pari al 40% dell'importo di € 214.036,09 ed € 19.771,08 per spese legali);
3. **Di dare atto**, altresì, che la sorte capitale di € 85.614,44, rideterminata con la proposta transattiva, rientra nell'importo di cui al debito fuori bilancio già riconosciuto con delibera di C.C. 44 del 14.7.2006, e rettificata con delibera di C.C. n.75 del 26.10.2006 e l'importo di € 19.771,08 corrisponde alle somme dovute per le spese di giudizio;
4. **Di dare** altresì atto che con la sottoscrizione dell'accordo transattivo sarà abbandonato ogni contenzioso pendente tra le parti, come espressamente precisato dallo stesso legale del Comune con la nota del 24.6.2019 prot. n. 8904, in premessa richiamata;
5. **Di stabilire** che:
 - la spesa relativa alla sorte capitale di € 85.614,44 – rientrante nel debito fuori bilancio già riconosciuto con delibera di C.C. n.44 del 14.07.2006- sarà finanziata, a parziale modifica della predetta

delibera, con i fondi previsti per l'anno 2018/2019 dalla Regione Basilicata a sostegno del piano di riequilibrio di questo ente;

- l'importo di € 19.771,08 quali *oneri accessori* per spese legali, la cui voce generale trova riferimento al punto 9.5 del piano di riequilibrio, sarà ugualmente finanziato con gli stessi fondi regionali;
- 6. **Di dare atto** che la spesa complessiva di € 105.385,32 trova copertura nel bilancio di previsione 2019 al cap.352 art.2 del bilancio corrente esercizio finanziario;
- 7. **Di autorizzare** il Responsabile dell'Area Tecnica, individuato quale responsabile del procedimento, all'adozione degli adempimenti consequenziali ivi compresa la sottoscrizione dell'atto di transazione;

RITENUTO, in adempimento di quanto sopra, dover procedere all'approvazione dello schema di accordo conciliativo predisposto a tal fine dai legali delle parti, trasmesso dall'avv. Vito Agresti con nota del 16.7.2019 ed acquisita agli atti in data 17.7.2019 con prot. n. 10108;

RICHIAMATO l'art. 1965 del Codice Civile, il quale definisce la transazione come il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere fra loro;

DATO ATTO

dell'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso;

- dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;
- del rispetto puntuale delle prescrizioni di cui al Piano Anticorruzione dell'Ente;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti con atto dello 05.07.2019, acquisito agli atti dell'ente in pari data con prot. n.9558;

VISTI:

- la delibera di C.C. n.17 del 12.04.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021, il DUP e nota integrativa;
- la deliberazione di G.C. n.111 del 26.6.2019 con la quale veniva approvato il P.E.G. Esercizio 2019;
- il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;
- l'art. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134//2012 3
- Titolo I art. 149 e succ. del T.U.E.L. approvato con il decreto legislativo 18/08/2000 concernente l'Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
- Il D.Lgs. n.11/2011-Bilancio Armonizzato
- la determinazione dirigenziale n. 1223 del 15/7/2016, con la quale la Provincia di Matera ha autorizzato il comando parziale dell'Arch. Giancarlo De Angelis, alle condizioni previste dalla bozza di convenzione alla stessa allegata
- il decreto sindacale prot.n.2534 del 21.02.2019 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile p.o. Area Tecnica all'arch. Giancarlo DE ANGELIS, con possibilità di sostituzione, in caso di sua assenza od impedimento da parte del geom. Rocco BREGLIA fino al 30/06/2019;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del d.lgs.267/2000

DETERMINA

Per tutti i motivi espressi in narrativa che qui si intendono riportati,

- Di prendere atto di quanto disposto con delibera di C.C. n° 36 del 22 luglio 2019;

- Di approvare lo schema di atto di transazione, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, diretto a definire la controversia in premessa specificata;
- Di dare atto che la spesa derivante dal suddetto atto transattivo è finanziata con i fondi previsti per l'anno 2018/2019 dalla Regione Basilicata a sostegno del piano di riequilibrio di questo ente, in applicazione dell'art.10 della L.R.n.06 del 28 Aprile 2017;
- Di impegnare la somma complessiva di € 105.385,52 di cui:
 - € 85.614,44 pari la 40% della sorte capitale di € 214.036,09
 - € 19.771,08 spese di lite giudizio di primo grado (€ 13.550,00 oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva);
- Di imputare la suddetta somma al cap. 352 art.1 del bilancio 2019-2021;
- Di dare atto, altresì, che, ad avvenuta sottoscrizione della transazione, con successivo atto si provvederà a pagare in favore della Banca Monte Paschi di Siena L. & F. la somma € 105.385,52 entro il termine massimo dell'8 agosto 2019;
- Di dare atto, ancora, che per il sottoscritto responsabile in relazione al presente provvedimento, non sussiste, allo stato attuale, la condizione di conflitto di interessi, ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/90 e della Misura 3.9 del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
- Di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D,Lgs.2672000;
- Di disporre che la presente vada trasmessa all'ufficio di segreteria, ragioneria, affari legali ed albo ognuno per gli adempimenti di propria competenza;

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
f.to Arch. Giancarlo De Angelis

P.I.



CITTA' DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera
UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO

www.comune.montalbano.mt.it



**Città di
Francesco
Lomonaco**

CRON. N. 1337 / 2019

**Registro delle Pubblicazioni all' Albo Pretorio Informatico
RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i., all'Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 02/08/2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, 02/08/2019

*IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to (Maurizio BARLETTA)*

ATTO DI TRANSAZIONE

TRA: COMUNE DI MONTALBANO JONICO (P.Iva 00363590779), in persona del responsabile dell'Area Tecnica arch. Giancarlo De Angelis, debitamente autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera di C.C. n. 36 del 22.07.2019, con l'Avv. Vito Agresti e l'Avv. Silvana Bianculli

DA UNA PARTE

E: MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING BANCA PER I SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE S.P.A. (d'ora in avanti anche MPSL&F) (P.IVA 01073170522), con l'Avv. Luigi Antonielli d'Oulx e l'Avv. Michele Messina

DALL'ALTRA PARTE

PREMESSO CHE

- il Tribunale di Matera con Sentenza n.935/2014 del 25.10.2014 così disponeva:

P.Q.M.

Il Tribunale di Matera, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

A. dichiara l'inadempimento contrattuale del Comune di Montalbano con riferimento al pagamento dell'ultima rata pattuita nella transazione intervenuta con la Tradeco in data 15.11.2006;

B. per l'effetto, lo condanna al pagamento di tale debito, pari a € 214.036,09, oltre interessi di legge dal 30.9.2008 sino al soddisfo, in favore del Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring, quale cessionario del credito;

C. rigetta ogni altra domanda ed eccezione sollevata dalle parti;

D. dichiara integralmente compensate le spese di lite tra attore e Tradeco;

E. condanna l'attore alla rifusione al MPS delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 13.550,00, di cui € 2.670,00 per fase di studio, € 1.700,00 per fase introduttiva, € 4.320,00 per fase istruttoria, € 4.860,00 per fase decisoria, oltre rimborso forfetario al 15%, iva se dovuta e cap come per legge.

- avverso tale sentenza ha proposto appello il Comune di Montalbano Jonico con giudizio iscritto al n. 526/2015 della Corte di Appello di Potenza, nel quale si sono costituiti sia la MPSL&F che la TRA.DE.CO. S.r.l.;

- allo stato, è comune interesse delle parti qui comparse definire transattivamente la lite tra loro in corso ed ogni altro rapporto in essere;
- a tal fine, dopo scambio di proposte di definizione bonaria tra i procuratori, il Comune di Montalbano Jonico e la MPSL&F, per come innanzi rappresentati ed assistiti, addivengono con il presente atto di transazione ad un bonario componimento della lite ai patti e alle condizioni in appresso specificate;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti comparenti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo1)

La premessa deve intendersi quale parte integrante e sostanziale della presente scrittura transattiva tra le parti, come sopra menzionate.

Articolo2)

Le parti, facendosi reciproche concessioni nello spirito transattivo di cui all'art. 1965 c.c., rinunciano e contestualmente accettano l'altrui rinuncia alle azioni, alle domande ed ai diritti tutti sorti nei rapporti per cui è causa, anche a titolo risarcitorio, nessuno escluso, ritenendo di nulla più dovere l'una all'altra, fatte salve le previsioni di cui ai successivi articoli del presente atto.

Articolo 3)

Il Comune di Montalbano Jonico si obbliga a corrispondere, come in effetti corrisponderà in esecuzione del presente accordo transattivo e con le modalità descritte al successivo art. 4), in favore della Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring, la somma omnicomprensiva di €.105.385,52 (centocinquemilatrecentottantacinque/52), così determinata:

- A.a) pagamento del 40% della sorte capitale (40% di 214.036,09), pari ad €.85.614,44;
- A.b) spese di lite giudizio di primo grado €.13.550,00;
- A.c) rimborso spese generali, pari ad €.2.032,50;
- A.d) CPF, pari ad €.623,30;

A.e) IVA pari ad € 3.565,28

Tale somma di €.105.385,52 sarà versata e ricevuta a definizione e stralcio di ogni reciproca pretesa di cui ai giudizi iscritti al n. 91000260/2008 R.G. del Tribunale di Matera, conclusosi con Sentenza n. 935/2014, e n. 526/2015 R.G. Corte di Appello di Potenza, di cui la MPSL&F ed il Comune di Montalbano J. sono parti.

Articolo 4)

La somma di €.105.385,52 (centocinquemilatrecentottantacinque/52) di cui al precedente art. 3 sarà versata dal Comune di Montalbano Jonico in unica soluzione al seguente IBAN IT84T 01030 14200 00000 8601458 di conto corrente intestato MPS Leasing & Factoring S.p.A..

In caso di mancato pagamento dell'intero importo di €.105.385,52 (centocinquemilatrecentottantacinque/52) entro il termine massimo dell'8-08-2019, è rimessa alla MPSL&F la facoltà di far dichiarare automaticamente decaduta la presente transazione e farle perdere ogni efficacia con diritto delle parti a proseguire, nel giudizio pendente recante il n. 526/2015 R.G. Corte di Appello di Potenza, le rispettive ragioni, pretese ed azioni.

Per contro, intervenuto il pagamento dell'intero importo, il giudizio iscritto al n. 526/2015 R.G. Corte di Appello di Potenza sarà abbandonato dalle parti che lo lasceranno estinguere ex art. 309 c.p.c. e non comparendo sin dalla prossima udienza.

Articolo 5)

Ad avvenuto integrale pagamento della somma di cui innanzi, nei tempi e modalità indicate all'art. 4) che precede, da parte del Comune di Montalbano Jonico in favore della MPSL&F, le parti non avranno reciprocamente null'altro a pretendere in ragione di tutti i rapporti tra loro intercorsi oggetto dei giudizi iscritti al n. 91000260/2008 R.G. del Tribunale di Matera, conclusosi con Sentenza n. 935/2014, e n. 526/2015 R.G. Corte di Appello di Potenza, con conseguenziale reciproca rinuncia a qualsiasi diritto, ragione, pretesa ed azione.

Articolo 6)

Con la sottoscrizione del presente atto e l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni di cui alla presente transazione tutti i rapporti tra le parti, nessuno escluso, si considereranno

transattivamente risolti, senza che alcuna di loro abbia più altro a pretendere dall'altra, con espressa rinuncia a qualunque ulteriore reciproco diritto, anche per danni, interessi, spese, oneri accessori, imposte, tasse, etc., nulla escluso a qualsivoglia titolo.

Sarà anche abbandonato, con spese compensate, il giudizio di appello iscritto al n. 8675/2015 R.G. del Consiglio di Stato promosso avverso la Sentenza TAR Basilicata n. 160/2011, tuttora pendente.

Eventuali ulteriori azioni legali intentate da ciascuna delle parti – inesistenti per espressa dichiarazione fattane dalle stesse - saranno comunque abbandonate, con reciproca rinuncia ed accettazione di ogni richiesta di spese, comprese quelle per l'assistenza legale.

La presente transazione supera e sostituisce ogni precedente pattuizione tra le parti.

Articolo 7)

Le eventuali spese di bollo, registrazione e conseguenti, anche se in multa, saranno a carico della parte inadempiente, senza possibilità di rivalsa alcuna, sia pure parziale.

Articolo 8)

Le spese del presente atto e quelle ad esso accessorie (comprese quelle eventuali di registrazione) sono a carico della parte inadempiente in caso d'uso.

Articolo 9)

Le spese legali nel giudizio iscritto al n. 91000260/2008 R.G. del Tribunale di Matera, conclusosi con Sentenza n. 935/2014, vengono, come innanzi detto, versate dal Comune in Favore di MPSL&F, quelle del giudizio di appello n. 526/2015 della Corte di Appello di Potenza sono integralmente compensate tra le parti.

Sottoscrivono la presente scrittura per espressa rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex art. 13, c. 8, Legge Professionale Forense, nonché per autentica delle sottoscrizioni dei legali rappresentanti delle parti:

- l'Avv. Vito Agresti e l'Avv. Silvana Bianculli, difensori del Comune di Montalbano Jonico;
- l'Avv. Luigi Antonielli d'Oulx e l'Avv. Michele Messina, difensori della MPSL&F.

Le ulteriori spese processuali, ove esistenti, di bolli, diritti, etc. restano a definitivo carico delle parti ciascuna per come sin qui sostenute ed anticipate, senza che alcuna possa a

tali titoli avere nulla a pretendere dall'altra.

Eventuali oneri di registrazione, imposte di registro, tasse, etc., che dovessero risultare dovuti saranno a carico della parte che con la sua condotta le avrà determinate.

Articolo 10)

La presente scrittura, da valere a tutti gli effetti di legge, viene redatta e sottoscritta dalle parti e dai rispettivi legali in duplice originale.

Matera,

M.P.S.L.&F. S.p.A.

Comune di Montalbano Jonico

Per rinuncia al vincolo di solidarietà e per autentica

Avv. Vito Agresti

Avv. Silvana Bianculli

Avv. Luigi Antonielli d'Oulx

Avv. Michele Messina